



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 251 /2017

“Impresa I.L.Ma.Sub. – Intervento di ripristino della condotta dello scarico a mare della stazione di sollevamento S4 Bis – località Cala Cravieau del Comune di Celle Ligure (SV)”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la nota prot. n. 220/2017 in data 16/11/2017 della Società I.L.MA.SUB.;

VISTA la propria Autorizzazione n. 417 /2017 in data 22 /11/2017 rilasciata all'impresa I.L.MA.SUB. e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni, nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta di seguito;

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione.

RENDE NOTO

che, dalle ore 08.00 del 27/11/2017 e fino al tramonto del 15/12/2017, la zona di mare antistante il Comune di Celle Ligure (SV) e più precisamente in località Cala Cravieau, come meglio evidenziato dal prospetto cartografico allegato (ALL.), sarà interessata da un intervento subacqueo da parte della società “I.L.MA.SUB.” per un intervento di ripristino della condotta dello scarico a mare della stazione di sollevamento S4 Bis.

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

Tutte le unità in transito in prossimità della zona indicata nel “RENDE NOTO” devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza minima di 100 metri dai mezzi nautici impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- le unità nautiche della Società incaricata dell'intervento;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai punti a) c) ed e) sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VFH.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 22 /11/2017.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 22/11/2017
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

